

TAR Basilicata - Sentenza 23/09/2011 n. 479  
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

La formulazione dell'art. 84 del d.lgs n.163/2006, anche quando dispone che "La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente" non ha inteso privilegiare e dare priorità in senso assoluto al requisito dell'inserimento nell'organico dell'ente appaltante rispetto a quello del titolo di studio, il quale, pertanto, deve comunque essere adeguato rispetto alle prestazioni che dovranno essere valutate in sede di gara. Tale interpretazione è corroborata dalla formulazione della disposizione la quale, nel prevedere che la Commissione sia "di norma" presieduta da un dipendente della stazione appaltante (dirigente o, in mancanza, da un funzionario apicale), contempla implicitamente la possibilità che in casi eccezionali- quali quella di mancanza di professionalità adeguate nell'organico dell'ente- il Presidente sia scelto tra esperti esterni all'amministrazione. Secondo un'interpretazione analogica, per la nomina di esperti esterni con funzioni di Presidente della Commissione di gara, in caso di mancanza di professionalità adeguate tra i dirigenti o i funzionari in posizione apicale nell'ente, si applicano sempre i criteri dettati dall'art. 84, comma 8, del d.lgs n. 163/2006.